

A cura di Nicolò Castello

La continuità aziendale al tempo del coronavirus

Come valutare la continuità aziendale alla luce delle recenti disposizioni introdotte dal Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23 (Decreto Liquidità).

Categoria: **Finanziaria**
Sottocategoria: **Covid-19**

Le misure di contenimento del COVID-19 hanno avuto un effetto devastante non solo sui conti delle imprese in lockdown ma anche, seppur in misura inferiore, sulle imprese operanti nei settori non soggetti a restrizione. Analizziamo insieme come il decreto sulla liquidità delle imprese intende mitigare gli effetti negativi sul bilancio di esercizio, con particolare attenzione alle valutazioni sulla continuità aziendale.

Di cosa si tratta?

Premessa	2
La continuità aziendale nei principi contabili al tempo del COVID-19	3
Continuità automatica e sterilizzazione delle perdite: un binomio imprescindibile	5
La continuità aziendale tra analisi retrospettiva ed approccio prospettico	6
Continuità aziendale, assetti organizzativi e capacità strategiche: gli strumenti per sopravvivere alla crisi da COVID-19	8

Premessa

Solamente 800 mila imprese, il 39,9% del totale, sono rimaste in attività a seguito dei due DPCM del 22 e del 25 marzo, a cui si aggiungeranno, dopo il 14.04.2020, le imprese sbloccate dal DPCM del 10 aprile.

La maggior parte della capacità produttiva nazionale è stata pertanto fermata a colpi di decreto e sono proprio le aziende in lockdown quelle che stanno subendo le maggiori conseguenze del COVID-19, anche se le imprese rimaste in attività operano, comunque, in condizioni particolarmente difficili a causa non solo della drastica riduzione dei consumi ma anche a seguito delle importanti ripercussioni che il fenomeno epidemiologico ha avuto sulle risorse umane, sui trasporti e quindi sulla produzione.

In questa situazione straordinaria, tutti gli imprenditori ed il loro management, supportati dai loro commercialisti e consulenti del lavoro, sono chiamati all'ardua sfida di assicurare la continuità aziendale in un contesto di forte recessione che ha innescato una generalizzata situazione di difficoltà economico-finanziaria che ben presto si manifesterà con le conseguenti ed inevitabili tensioni finanziarie.

Una sorta di tempesta perfetta per gli imprenditori alle prese con la redazione del bilancio di esercizio, con i relativi obblighi informativi sulle condizioni di funzionamento dell'impresa e con l'adozione degli assetti organizzativi in grado di intercettare gli squilibri economico-finanziari e le eventuali battute d'arresto della continuità aziendale, problematiche che, in alcuni casi, potrebbero penalizzare l'accesso alle misure di sostegno alla liquidità messe nero su bianco nel D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità).

La continuità aziendale nei principi contabili al tempo del COVID-19

Nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione prospettica della capacità dell'azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per un prevedibile arco temporale futuro, relativo ad un periodo di almeno dodici mesi dalla data di riferimento del bilancio (OIC 11, paragrafo 22).

Qualora la direzione accerta l'assenza delle prospettive di continuità dell'attività nell'arco temporale futuro di riferimento e non si ravvedano ragionevoli alternative alla cessazione dell'attività, ma di contro non si siano ancora accertate le cause di scioglimento di cui all'art. 2484 del codice civile, la valutazione delle voci di bilancio è pur sempre fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività, tenendo peraltro conto, nell'applicazione dei principi di volta in volta rilevanti, del limitato orizzonte temporale residuo, procedendo, a titolo esemplificativo:

alla revisione della vita utile e del valore residuo delle immobilizzazioni immateriali (OIC 24), tenuto conto del ristretto orizzonte temporale in cui ne è previsto l'uso in azienda;

alla stima al fair value del valore recuperabile delle immobilizzazioni (OIC 9).

Dello stesso tenore il principio di revisione internazionale n. 570 (continuità aziendale) che richiede alla direzione di monitorare la continuità aziendale, individuando, al contempo, gli eventi, le circostanze e gli indicatori che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento, tra i quali, considerando il periodo che stiamo vivendo, meritano di essere citati:


- situazione di deficit patrimoniale o di capitale circolante netto negativo;
- bilanci prospettici che mostrano flussi di cassa negativi;
- principali indici economico-finanziari negativi;
- consistenti perdite operative o significative perdite di valore delle attività utilizzate per generare i flussi di cassa;
- incapacità di pagare i debiti alla scadenza;
- scarsità o difficoltà nell'approvvigionamento di forniture importanti;
- capitale ridotto al di sotto dei limiti legali o non conformità del capitale ad altre norme di legge, come i requisiti di solvibilità o liquidità per gli istituti finanziari;
- eventi catastrofici come la pandemia da COVID-19 con la quale saremo costretti a convivere per ancora qualche tempo.



OSSERVA - lo stesso principio di revisione rileva come gli effetti di tali eventi o circostanze può spesso essere mitigato dalla capacità, da parte della direzione, di varare piani industriali capaci di sostenere i flussi di cassa avvalendosi della sospensione dei mutui, dei pagamenti fiscali e contributivi previsti nei vari decreti che si sono susseguiti.



I flussi di cassa possono inoltre essere sostenuti anche attraverso l'accesso alle misure di sostegno alla liquidità previste nel D.L. 23/2020 (Decreto Liquidità), oltre che con gli aumenti di capitale, finanziamento soci e con la rinegoziazione dei termini di pagamento dei debiti verso i fornitori.



Tutto ciò è necessario per sostenere, sotto il profilo finanziario, la contrazione delle vendite, l'allungamento dei tempi di pagamento dei clienti e la minore mobilità del magazzino.

Il principio di revisione internazionale n. 570 richiama inoltre espressamente il principio contabile OIC 29, (cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio) ed in particolare il paragrafo 59 c). circa i "fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale: alcuni fatti successivi alla data di chiusura del bilancio possono far venire meno il presupposto della continuità aziendale."



Rientrano in questa fattispecie le imprese sottoposte al lockdown, che hanno pertanto sospeso tutte le attività e le imprese non soggette a restrizioni costrette ad operare in condizioni particolarmente critiche.

Come suggerito nello stesso principio contabile,

↳ *"in questo caso, gli amministratori possono motivatamente manifestare l'intendimento di proporre la liquidazione della società o di cessare l'attività operativa. Oppure le condizioni gestionali della società stessa, quali un peggioramento nel risultato di gestione e nella posizione finanziaria dopo la chiusura dell'esercizio, possono far sorgere la necessità di considerare se, nella redazione del bilancio d'esercizio, sia ancora appropriato basarsi sul presupposto della continuità aziendale. Se il presupposto della continuità aziendale non risulta essere più appropriato al momento della redazione del bilancio, è necessario che nelle valutazioni di bilancio si tenga conto degli effetti del venir meno della continuità aziendale".*

Continuità automatica e sterilizzazione delle perdite: un binomio imprescindibile



Sulla problematica è di recente intervenuto il Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, recanti "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali" (Decreto Liquidità) che all'art. 7 (Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio) così recita:

↳ *"Nella redazione del bilancio di esercizio in corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'articolo 2423 bis, comma primo, n. 1), del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio di esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio 2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati."*



NOTA BENE - si tratta di una disposizione che ha l'obiettivo di neutralizzare gli effetti del COVID-19 sul bilancio di esercizio delle imprese che, prima della diffusione della pandemia in Italia, non destavano particolari preoccupazioni.



Infatti, secondo l'art. 7 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23, qualora la continuità aziendale fosse già presente nel bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2019, la valutazione delle voci del bilancio 2020 può avvenire con i criteri di normale funzionamento, senza considerare, pertanto, quanto avvenuto dopo il 23 febbraio 2020.

La stessa disposizione potrà essere applicata anche nel caso in cui la società intenda avvalersi del termine lungo di approvazione del bilancio al 31.12.2019, così come previsto dall'art. 106 del D.L. 17 marzo 2020 (Decreto Cura Italia).



Pertanto, tutte le aziende che approveranno il bilancio entro il 28 giugno 2020 non si trovano costrette a considerare l'impatto della pandemia sul bilancio di esercizio chiuso al 31.12.2019.



Questa disposizione di legge collabora in simbiosi con l'art. 6 del D.L. 23/2020 recante le disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale, che così recita:

↳ *“1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.”*



INFORMA - la norma, di fatto, intende sterilizzare la perdita di esercizio da COVID-19, prevedendo che fino al 31.12.2020 anche la perdita maggiore di un terzo che intacca il capitale minimo o addirittura ne determina la perdita integrale, viene di fatto sterilizzata e pertanto gli amministratori non saranno costretti a procedere alla ricapitalizzazione o alla riduzione del capitale, ovvero, nei casi più gravi, alla messa in liquidazione della società.

“Il provvedimento intende evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da COVID-19 e verificatesi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa», così come esplicitato nella relazione tecnica di accompagnamento al provvedimento.

La continuità aziendale tra analisi retrospettiva ed approccio prospettico



In seguito all'introduzione dell'art. 7 del D.L. 23/2020 la valutazione della continuità aziendale che è di per sé di natura prospettica, cambia orizzonte temporale, anche se solo per il bilancio di esercizio del 2020, e può essere effettuata sulla base dei dati dell'ultimo bilancio.

Un cambio di prospettiva significativo non solo rispetto ai principi contabili e di revisione testé analizzati ma anche e soprattutto rispetto a quanto contenuto nel Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. Lgs 14/2019), peraltro fresco di riconferme da parte dello stesso Decreto Liquidità per quanto concerne l'operatività degli articoli di cui al secondo comma dell'art. 389 tra i quali l'art. 375 sugli assetti organizzativi e l'articolo 378 sulle responsabilità degli amministratori.

Il monitoraggio della capacità dell'impresa di continuare ad operare come un'entità in funzionamento è infatti richiamata anche dal legislatore del nuovo codice della crisi che all'art. 375 obbliga l'imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di intercettare gli squilibri di natura economica e finanziaria e la perdita della prospettiva della continuità aziendale, specificando, all'art. 13 comma 1, che la stessa deve essere oggetto di monitoraggio



"per l'esercizio in corso o, quando la durata residua dell'esercizio al momento della valutazione è inferiore a sei mesi, per i sei mesi successivi".

Secondo l'art. 13 commi 1 e secondo il documento "Indici di Allerta" del CNDCEC del 19 ottobre 2019



il maggiore degli indici in grado di intercettare non solo gli squilibri economici e finanziari ma anche la mancanza di prospettive di continuità è il DSCR (debt service coverage ratio) e cioè il rapporto tra i flussi di cassa previsti almeno nei 6 mesi successivi, disponibili per il pagamento dell'indebitamento (mutui, rateizzazioni, ecc..).

Ed ecco come l'obbligo degli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili di cui all'art. 375 del CCII, che trova nel DSCR, l'unico dei sette indici prognostici della crisi ad avere una reale valenza prognostica, la sua cartina di tornasole, soccorre gli amministratori e i revisori nella valutazione e verifica della prospettiva di continuità aziendale.

I ragionamenti sopra riprodotti e soprattutto il documento del CNDCEC sopra richiamato, ci fanno comprendere come una configurazione di processi, procedure e risorse umane può rappresentare un assetto organizzativo, amministrativo e contabile in grado di rispettare il requisito minimo di adeguatezza richiesto dal CCII, qualora sia in grado di realizzare un'attività prognostica dei flussi di cassa attendibile e tempestivo con riferimento ad una periodicità di calcolo almeno trimestrale e su un orizzonte temporale almeno di sei mesi.

La disquisizione di cui sopra è di fondamentale importanza in quanto:

- se da un lato con il recente Decreto Liquidità, è possibile sterilizzare le perdite di esercizio 2020 e sdoganare la continuità aziendale accertando l'esistenza di una condizione di normale funzionamento sul bilancio dell'ultimo esercizio consuntivo, evitando così ad amministratori e revisori di rimanere impantanati nelle sabbie mobili della recessione da COVID-19;
- dall'altra parte non si può non considerare, ad esempio, quella moltitudine di aziende che dopo mesi di riduzione o paralisi delle attività operative, presentano bilanci prospettici che

mostrano flussi di cassa negativi, consistenti perdite operative, incapacità di pagare i debiti alla scadenza (anche considerando proroghe, moratorie e slittamenti) ed in più perdita di quote importanti di mercato caratterizzato, come è facile attendersi, da una domanda irrimediabilmente indebolita ed in forte contrazione.

Continuità aziendale, assetti organizzativi e capacità strategiche: gli strumenti per sopravvivere alla crisi da COVID-19

Il momento straordinario che stiamo vivendo, richiede una certa abilità strategica da abbinare agli assetti organizzativi, in grado di rilevare i primi segnali di decadimento della continuità aziendale, e alla capacità da parte dell'imprenditore di varare piani industriali capaci di sostenere i flussi di cassa che, altrimenti, rischiano di risultare armi spuntate.

I recenti fatti hanno dimostrato che le aziende in grado di mettere in campo soluzioni innovative e spesso anche radicali, sono state le prime a trovare soluzioni alternative anche al lockdown senza infrangere, in alcun modo, le restrizioni previste nei DPCM richiamati in premessa:

- ristorante con consegna a domicilio (food delivery);
- commercio al dettaglio di elettrodomestici che ha continuato ad operare promuovendosi attraverso siti e-commerce e procedendo alla consegna a domicilio;
- azienda di confezione abbigliamento da cerimonia che si è riconvertita alla produzione di mascherine chirurgiche;
- società di consulenza di direzione che eroga i servizi in video-conference call;
- ente di formazione professionale che opera in modalità fad (formazione a distanza);
- azienda vitivinicola che operava sul canale hotel, restaurant e catering, che ha riorientato le proprie etichette sul canale GDO (grande distribuzione organizzata dei prodotti alimentari).



OSSERVA - il problema che adesso ci si deve porre è come evitare l'estinzione di una parte rilevante di quella pletera di micro-imprese che costituisce l'ossatura economica del nostro paese: milioni di imprese che devono trovare soluzioni immediate e spesso radicali, considerando che non è affatto corretto attendersi che le micro e le nano imprese debbano tirarsi fuori dalle secche inventarsi qualcosa di "Leonardiana memoria" ovvero ricorrendo a mirabolanti "strategie alla Marchionne".



Infatti è sufficiente dare un metodo che prende le mosse da concetti certamente noti ai commercialisti: gli assetti organizzativi e la capacità di pianificazione, a cui aggiungere un sistema di procedure e strumenti che possono migliorare le scelte di marketing mix, permettendo alle imprese di presentarsi ai nastri di partenza, una volta cessata l'emergenza pandemica e rimossi i lucchetti alle attività produttive, la cosiddetta fase 2, con le carte in regola per competere sul mercato nazionale e soprattutto internazionale.